

Legge di stabilità per il 2014: le novità in materia di imposta di bollo su deposito titoli e conti deposito

Informiamo che tra le numerose modifiche in materia fiscale apportate dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) sono state introdotte alcune variazioni alla disciplina dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari. A partire **dal 01.01.2014**, coloro che effettuano investimenti finanziari attraverso deposito titoli, conti deposito, o investimenti che non sono soggetti a deposito (per esempio quote di fondi comuni) dovranno scontare un'imposta pari allo **0,2% a partire dal 01.01.2014** (per l'anno 2012 era pari al 0,1%, mentre per il 2013 era pari allo 0,15%). Una nota positiva della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 riguarda **l'abolizione del limite minimo di imposta di bollo pari a 34,20 euro**, agevolando in tal modo i contribuenti che decidono di investire somme relativamente piccole (ovvero fino a 17.100 euro). A fronte dell'abrogazione dell'importo minimo dell'imposta di bollo, **la legge di stabilità 2014 ha previsto un aumento del limite massimo dell'imposta, a carico quindi dei soggetti** (diversi dalle persone fisiche) che **effettuano investimenti più consistenti**. Nel dettaglio, **tali soggetti dovranno scontare un'imposta fino a 14.000 euro** (contro i 4.500 dell'anno precedente).

Premessa

La legge n. 147 del 27.12.2013 ha **rinnovato la disciplina dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari, rendendola in via generale più onerosa** ma garantendone una maggiore proporzionalità per gli investimenti relativamente ridotti. **Scompare, infatti, il "minimale" dell'imposta di bollo**, che incideva in modo particolarmente elevato sui piccoli investimenti (fino a 17.100 euro), **prevedendo un pagamento minimo** (indifferentemente dalla somma investita) **di 34,20 euro**.

I soggetti: su chi incide la modifica della legge di stabilità?

Si devono considerare **soggetti passivi dell'imposta di bollo tutti i destinatari delle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito**, ivi compresi i **depositi bancari o postali**, anche se **rappresentati da certificati**. In buona sostanza **sono soggetti passivi dell'imposta di bollo i titolari di:**

- **deposito titoli;**
- **conti deposito;**
- **altri strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito.**

OSSERVA

A titolo esemplificativo, **appartengono all'ultima categoria le quote di fondi comuni, valori mobiliari, strumenti derivati, polizze finanziarie unit linked o index linked.**

Non sono invece soggetti all'imposta di bollo le comunicazioni inviate o ricevute dai fondi pensione e fondi sanitari. Nel dettaglio è **escluso il pagamento dell'imposta di bollo in riferimento alle comunicazioni:**

- di prodotti finanziari **ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare;**
- di prodotti finanziari **ricevute ed emesse da istituti di previdenza obbligatoria** (a prescindere che siano pubblici o privati).

Come funziona?

L'imposta di bollo è applicata dagli intermediari residenti (principalmente banche e poste italiane) che **intrattengono con la propria clientela rapporti** (conti deposito, diversi dai conti correnti e depositi titoli). Relativamente a tali rapporti, **gli intermediari finanziari inviano alla clientela una comunicazione periodica** (rendiconto) che **può avere diversa periodicità: mensile, trimestrale, semestrale o annuale.**

In tale comunicazione viene tipicamente indicato:

- il **costo di acquisto** dei titoli,
- il loro **valore di mercato**, se si tratta di titoli quotati,
- il loro **valore nominale** o di **rimborso**.

L'imposta di bollo viene applicata:

- **su ogni comunicazione inviata**, rapportata al periodo di rendicontazione.
- anche in caso di **strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito**, e per i quali dunque non viene inviata alcuna comunicazione al titolare.

Come si calcola?

L'imposta di bollo dello **0,2%** viene **applicata sul valore di mercato degli strumenti finanziari depositati presso l'intermediario o comunque detenuti dall'investitore, anche se non soggetti ad obbligo di deposito.**

In caso di **titoli non quotati**, o **per i quali comunque non sia disponibile il valore di mercato**, l'imposta viene **calcolata sul valore nominale o di rimborso**, e in assenza anche di tale valore, sul **costo di acquisto**.

BASE IMPONIBILE	
Metodi di determinazione della base imponibile	Valore di mercato (in caso di titoli non quotati)
	Valore nominale (ad esempio in caso di azioni non quotate)
	Valore di rimborso (ad esempio in caso di polizze finanziarie)
	Costo di acquisto

Come anticipato in premessa, **l'imposto dell'aliquota è stato progressivamente incrementato nel periodo 2012/2014 come segue:**

- **0,1%** per il **2012**;
- **0,15%** per il **2013**;
- **0,2%** per il **2014**.

ESEMPIO PRATICO

A è titolare di un conto deposito con una giacenza al 30.06.2014 pari ad euro 15.000. L'imposta di bollo sulla comunicazione periodica al 30.06.2014 sarà calcolata sul valore nominale del deposito.

- **BASE IMPONIBILE:** 15.000 euro;
- **IMPOSTA:** $15.000 * 0,2\% * 181/365 = 14,88$ euro.

ESEMPIO PRATICO

B è titolare di un deposito titoli che alla data del 30.09.2014 è composto come segue:

COMPOSIZIONE DEPOSITO TITOLI	
Azioni quotate	Costo di acquisto: 20.000 euro
	Valore di mercato: 25.000 euro
Strumenti derivati	Costo di acquisto: 12.000 euro
	Valore di mercato: 22.000 euro

L'imposta di bollo sulla comunicazione al 30.09.2014 sarà pari a:

- **BASE IMPONIBILE:** $25.000 + 22.000 = 47.000$ euro;
- **IMPOSTA:** $47.000 * 0,2\% * 272/365 = 70,05$ euro.

Quando si applica?

L'imposta di bollo è applicata:

- su **ogni comunicazione inviata dall'intermediario finanziario, proporzionalmente al periodo rendicontato;**
- in caso di **strumenti finanziari senza obbligo di deposito**, per i quali non è dunque necessaria alcuna comunicazione, **l'imposta viene applicata dall'intermediario al 31 dicembre di ciascun anno, o al termine del rapporto intrattenuto con il cliente;**

→ sulle **polizze finanziarie unit linked e index linked** l'imposta è applicata dall'intermediario solo all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

Quali sono i limiti minimi e massimi?

La Legge di Stabilità 2014 **elimina il limite minimo dell'imposta di bollo pari a Euro 34,20**. Tale modifica comporta un **risparmio di imposta per i contribuenti che investono somme relativamente piccole, inferiori a Euro 17.100**. Infatti, **tali contribuenti fino al 31 dicembre 2013 erano comunque soggetti ad imposta nella misura fissa di Euro 34,20**.

La modifica rende **l'imposta di bollo più equa perché sempre proporzionale all'ammontare del deposito**. Tuttavia, **a fronte dell'abrogazione dell'importo minimo dell'imposta di bollo, la Legge di Stabilità prevede un aumento del limite massimo dell'imposta a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche da Euro 4.500 a Euro 14.000**. Le persone fisiche, invece, rimangono soggette ad imposizione proporzionale dello 0,20% indipendentemente dall'ammontare investito, senza limite massimo.

Casi particolari

Di seguito illustriamo **due casi particolari** di applicazione dell'imposta di bollo che si potrebbero presentare nella pratica:

→ GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLIO

L'imposta di bollo è **applicata sull'intero valore della gestione patrimoniale, includendo anche la liquidità disponibile sul conto corrente a servizio della gestione individuale**. Ciò poiché tale liquidità è parte della gestione, proveniente da un disinvestimento e probabilmente destinata ad essere investita a breve in altri strumenti finanziari. In tali casi, l'imposta di bollo può essere portata in deduzione della base imponibile sulla quale viene calcolata l'imposizione diretta sul risultato della gestione.

→ ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

L'imposta di bollo **si applica anche alle attività finanziarie estere oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrare o gestite da intermediari residenti**. Tali attività non si considerano detenute all'estero e non sono soggette a obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), né all'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).